

1 bis

EMENDAMENTO:

Dopo il comma 2 dell'art. 1 aggiungere un ulteriore comma:

“La Regione Puglia con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, detta norme per garantire agli enti locali l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi al fine di favorirne, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'assolvimento da parte dell'ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini valorizzando l'autonomia degli enti locali, con particolare riferimento a quella normativa, chiarendone i rapporti con le fonti regionali.”

l. n. 1 - (ARATI)

man mano

RELAZIONE POLITICA:

Il presente emendamento riproduce la proposta ANCI così come formulata a seguito dell'audizione in VII Commissione: non è stata apportata alcuna correzione di drafting e/o cordinamento formale.

l. n. 1 -

## DDL "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE TERRITORIALE"

### **L'art. 2, comma, è così sostituito**

Il Presidente della Giunta regionale, previa approvazione, da parte della Giunta regionale, delle intese interistituzionali raggiunte nell'Osservatorio regionale di cui all'art. 1, comma 91, della legge 56/2014 e nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla l.r. 36/2008, **acquisito il parere obbligatorio e non vincolante delle commissioni consiliari permanenti competenti**, provvede con decreto alla attribuzione delle funzioni oggetto di riordino.

bell.

EMENDAMENTO:

Dopo il comma 2 dell'art. 2 aggiungere il seguente comma:

"A seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale adotta, ove necessario, proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore."

OK  
Art. 5  
Art.

Ul. (ARATI)

RELAZIONE POLITICA:

Il presente emendamento riproduce la proposta ANCI così come formulata a seguito dell'audizione in VII Commissione: non è stata apportata alcuna correzione di drafting e/o cordinamento formale.

Ul

4

**EMENDAMENTO:**

Dopo il comma 2 dell'art. 2 aggiungere il seguente comma:

“La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di sua competenza, regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, favorendo ove possibile la modalità dello sportello unico.”

OK  
mancava.

l. l. (ANCI)

**RELAZIONE POLITICA:**

Il presente emendamento riproduce la proposta ANCI così come formulata a seguito dell'audizione in VII Commissione: non è stata apportata alcuna correzione di drafting e/o cordinamento formale.

l. l.

**EMENDAMENTO:**

Dopo il comma 2 dell'art. 2 aggiungere il seguente comma:

- “Al fine di attuare concrete forme di semplificazione, la Regione indirizza la sua azione al fine di:
- a) individuare le attività che possono essere esercitate sulla base di un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge;
  - b) attribuire, quando possibile, in capo a un unico soggetto la responsabilità del rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione laddove richiesti per legge;
  - c) realizzare un monitoraggio sull'efficacia delle riforme introdotte e delle loro applicazioni.”

l. n. (ANZI)

emendato

**RELAZIONE POLITICA:**

Il presente emendamento riproduce la proposta ANCI così come formulata a seguito dell'audizione in VII Commissione: non è stata apportata alcuna correzione di drafting e/o cordinamento formale.

l. n.

EMENDAMENTO:

Dopo il comma 2 dell'art. 2 aggiungere il seguente comma:

“La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di propria competenza, delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della regione.”

*manca*

| L. 1 - (ANCI)

RELAZIONE POLITICA:

Il presente emendamento riproduce la proposta ANCI così come formulata a seguito dell'audizione in VII Commissione: non è stata apportata alcuna correzione di drafting e/o cordinamento formale.

| L. 1

8

**EMENDAMENTO:**

Al comma unico dell'art. 7 sostituire le parole "del successivo art. 12" con le parole " dell'art. 6 e del successivo art. 12 della presente legge".

| u l - (AMATI)

*[Handwritten signature]*

**RELAZIONE POLITICA:**

Il presente emendamento riproduce la proposta ANCI così come formulata a seguito dell'audizione in VII Commissione: non è stata apportata alcuna correzione di drafting e/o cordinamento formale.

| u l -

<p>agenzie e società partecipate.</p> <p>2. Il Piano di ricognizione, adottato dai rispettivi organi di gestione, individua le società che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno a oggetto le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della l.7 aprile 2014, n. 56.</p> <p>3. Il Piano prevede, per le Province e per la Città metropolitana di Bari il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno a oggetto servizi o funzioni estranei alle competenze di cui rispettivamente all'articolo 1, commi 85 e 44, della l. 7 aprile 2014, n. 56.</p> <p>4. Il Piano illustra le modalità e i tempi di attuazione del programma di dismissione ed è corredato da una relazione tecnica.</p> <p>5. Nel rispetto delle disposizioni statali in materia, i proventi derivanti dalla dismissione delle partecipazioni di cui al precedente comma 3 sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.</p> <p>6. La Giunta regionale disciplina le misure premiali connesse agli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, anche nell'ambito delle azioni previste per il rispetto del patto di stabilità interno.</p>	
<p>Art. 11 (Disposizioni finali)</p> <p>1. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'art. 2 della presente legge sono trasferite agli enti subentranti entro il 30 luglio 2016.</p> <p>2. Entro il termine di 180 giorni dall'approvazione della presente legge, decorso il quale la Regione esercita il potere sostitutivo, i Comuni provvedono agli adempimenti necessari per l'effettivo esercizio delle funzioni attribuite.</p>	<p>Identico</p> <p style="text-align: right;">APPROVATO</p> <p style="text-align: center;">↖</p> <p>2. Entro il termine di 180 giorni dall'approvazione della presente legge, decorso il quale la Regione esercita il potere sostitutivo, i Comuni provvedono agli adempimenti necessari per l'effettivo esercizio delle funzioni attribuite, <u>ove siano state effettivamente trasferite le correlate risorse umane, strumentali e finanziarie con le modalità di cui al precedente art. 7.</u></p>
<p>Art. 12 (Norma finanziaria)</p> <p>1. A seguito delle intese interistituzionali concordate nell'ambito dell'Osservatorio regionale, la Giunta regionale, a norma delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile delle Regioni, promuove le conseguenti iniziative legislative, anche in riferimento alle coperture finanziarie, relativamente agli interventi previsti nelle intese medesime.</p> <p>2. Al finanziamento degli interventi di cui al com-</p>	<p>Identico</p>